



## CERTIFICATO DI CONFORMITA'

*Certificate of Conformity*

**Codice OdC**  
*Control Body Code*  
**IT-BIO-004**

**Documento Giustificativo N.**  
*Documentary evidence N.*  
**12-09116**

**Progressivo Certificato N.**  
*Certificate N.*  
**0001**

rilasciato all'operatore, codice **53754 - CUA: VGRGRG76H19H501W**  
*granted to the operator, code*  
**VOGRIC GIORGIO**

Elenco dei prodotti conformi ai requisiti del Reg.CE 834/07 e del Reg.CE 889/08:  
*List of products compliant to the requirements of Regulation (EC) No 834/2007 and Regulation (EC) No 889/08:*

Progr	Prodotti / Categorie di prodotto <i>Products / Product groups</i>	Qualifiche <i>Status</i>	Attività notificate <i>Notified activities</i>	Tipo* <i>Typology</i>
1	CAVOLO DA FORAGGIO / COMMON KALE	Conversione / Conversion		S
2	LUMACHE (GENERE HELIX) / SNAILS (HELIX) **	Biologico / Organic		S

\*Tipo: E= prodotto etichettato / S= prodotto allo stato sfuso o confezionato non etichettato / \*Typology: E= labelled product / S= product in bulk or packaged and unlabelled

\*La dicitura DOC/IGT/IGP/DOP è parte integrante della denominazione di vendita del prodotto ma non è inclusa nello scopo del certificato di conformità aziendale / \*The wordings DOC / IGT / IGP / DOP are an integral part of the trade description of the product but they are not included in the scope of the company's certificate of conformity

\*\* Certificate ai sensi dell'art. 42 del Reg. CE 834/2007 / In accordance with article 42 of Regulation (EC) No 834/2007

**Il presente documento è valido solo se allegato al documento giustificativo e autorizza l'operatore a utilizzare nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, dei prodotti in esso indicati, i termini riservati al metodo di produzione biologica.**

*This document is valid only if the documentary evidence attached and authorizes the operator to use in the labeling, advertising material or commercial documents, of the products referred to therein, the terms reserved for the method of organic production.*

**Protocollo N°: 26689**  
*Reference*

**Inizio Validità: 27/09/2021**  
*Date of validity*

**Scadenza: 26/09/2024**  
*Date of expiration*

**Firmato / Signed**  
**Angelo Costa - PRESIDENTE CDA**

(delibera C.d.A. di Suolo e Salute srl del 30.07.2014)  
(resolution by the Board of Directors of Suolo e Salute srl on July 30<sup>th</sup>, 2014)

**Firmato / Signed**  
**IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI CERTIFICAZIONE**  
(Dino Vitali)

**Lista di distribuzione:**  
**Operatore controllato**

*Distribution list:*  
*Controlled operator*



**Spett.le**

VOGRIC GIORGIO  
VIA CESARE PAVESE, 33B  
00042 ANZIO (RM)

**Codice: 53754 - CUA: VGRGRG76H19H501W**

Si inviano il Documento Giustificativo ed il Certificato di Conformità come da art. 6 e 7 del DM 18321/2012, tali documenti sono resi disponibili al SIB ai sensi dell'art. 6 del D.M. n. 2049 del 1.02.2012.

Il Certificato di Conformità come da art. 7 del DM 18321/2012, è valido solo se allegato al Documento Giustificativo art. 6 e AUTORIZZA L'OPERATORE a rilasciare per i prodotti in esso riportati e certificati ai sensi del Reg.Ce 834/2007, sia allo stato sfuso sia etichettati, dichiarazioni di conformità relative al metodo di produzione biologico nell'etichettatura (previa specifica approvazione etichetta rilasciata da Suolo e Salute srl), nella pubblicità o nei documenti commerciali.

Per il prodotto venduto allo stato sfuso e/o etichettato a marchio del cliente tale dichiarazione di conformità dovrà essere rilasciata riportando nei documenti fiscali (ddt o fattura accompagnatoria) le indicazioni previste, la qualifica del prodotto (biologico o in conversione all'agricoltura biologica), i riferimenti al numero del Certificato di Conformità, il suo numero progressivo e la data di emissione dello stesso (ad es. **Olio Extravergine d'Oliva Biologico certificato da SUOLO E SALUTE SRL ai sensi del Reg. CE 834/07 – rif. Certificato di Conformità- n° 12-09116-0001 del 27/09/2021**). Una copia del documento di accompagnamento emesso seguirà materialmente la transazione e raggiungerà il destinatario delle produzioni; un'altra copia rimarrà in azienda per essere conservata tra i documenti di registrazione da esibire agli ispettori e agli organi di vigilanza.

Le sole transazioni di prodotto biologico, venduto allo stato sfuso e che rientrano nelle filiere dei Cereali, soia e altre proteaginose, Olio Extravergine Di Oliva, Pomodoro da industria e ortofrutta, devono essere comunicate alla Direzione Regionale competente di Suolo e Salute utilizzando il modulo RQ 16.16 "Comunicazione di avvenuta transazione" scaricabile sul sito ufficiale di Suolo e Salute srl ([www.suoloesalute.it](http://www.suoloesalute.it)), nei termini e modalità previsti dal Regolamento di Certificazione. Per le transazioni ricadenti nella filiera ortofrutticola, tale obbligo di comunicazione si applica solo alle aziende classificate ad alto rischio secondo le procedure di Suolo e Salute srl.

Si precisa che in caso di commercializzazione di prodotti etichettati, l'Operatore prima di emettere le dichiarazioni di conformità deve verificare che tali prodotti siano identificati nel Certificato di conformità nella colonna "Tipo"- sottocolonna "E". Per le vendite di prodotto etichettato a proprio marchio, l'etichetta preventivamente approvata da Suolo e Salute srl, costituisce già di per sé dichiarazione di conformità, pertanto **esclusivamente in questo caso** l'Operatore non ha l'obbligo di inserire nei documenti fiscali tutti i riferimenti alla certificazione di cui al comma precedente, fatta eccezione per la qualifica del prodotto che deve essere comunque sempre riportata in associazione alla denominazione di vendita.

Suolo e Salute srl si riserva, inoltre, di chiedere - quando necessario - tutti i documenti utili ai fini della valutazione della conformità aziendale. Il mancato invio della comunicazione e/o della documentazione a supporto eventualmente richiesta nei tempi previsti farà attivare da parte dell'OdC la procedura di non conformità.

Il **Documento Giustificativo** e il **Certificato di Conformità** ad esso legato hanno validità massima di 36 mesi dalla data di emissione, fatte salve nel frattempo modifiche aziendali e/o modifiche allo status di conformità aziendale che ne modificano i contenuti. Alla naturale scadenza e/o dal momento in cui ne decada la validità, non potranno più lecitamente essere immessi sul mercato prodotti recanti le dichiarazioni di conformità al metodo biologico.

Le modifiche apportate all'orientamento produttivo aziendale con l'inserimento o la esclusione di una categoria di prodotto e/o di un'attività di trasformazione e/o di un'Unità Produttiva, dovranno essere tempestivamente notificate, al massimo entro 30 giorni dall'intervenuta modifica, per le successive verifiche del caso da parte di Suolo e Salute e l'aggiornamento del Documento Giustificativo e del Certificato di Conformità.

Poiché l'Operatore è l'unico responsabile del legittimo utilizzo del Documento Giustificativo e del relativo Certificato di Conformità, nonché della corretta gestione dello stesso e delle relative dichiarazioni di conformità riportate nella documentazione fiscale e/o di accompagnamento, si invita a verificare sempre la corretta rispondenza tra le produzioni elencate nel Certificato di Conformità e la realtà aziendale segnalando eventuali incongruenze alla Direzione Regionale competente per territorio, nonché la corretta qualifica (biologico o conversione all'agricoltura biologica) da attribuire al prodotto.

Si ribadisce l'obbligo da parte degli Operatori di definire nella dichiarazione integrativa di cui all'art.63 del Reg.CE 889/2008 le proprie procedure di qualifica dei fornitori. La qualifica del fornitore deve obbligatoriamente prevedere la verifica del Documento Giustificativo e del collegato Certificato di Conformità dei fornitori sia al momento della qualifica iniziale sia periodicamente dopo i primi conferimenti.

La verifica dei documenti di certificazione del fornitore deve avvenire attraverso il riscontro degli stessi sul portale SIAN [www.sian.it](http://www.sian.it) (area servizi/consultazioni/elenco degli Operatori Biologici), oppure sui siti dei singoli Organismi di controllo, con la conseguente stampa e archiviazione in azienda di detti documenti di certificazione a dimostrazione dell'avvenuto controllo.

**NB:** i produttori vegetali che intendono immettere sul mercato Olio Extra Vergine di Oliva con le indicazioni di conformità al metodo biologico dovranno preventivamente inviare allo scrivente Organismo di Controllo, il Documento Giustificativo e Certificato di Conformità in



corso di validità del Frantoio presso cui si intende appaltare le operazioni di molitura olive e/o la conservazione dell'olio etc, richiedendo quindi a Suolo e Salute srl una revisione del proprio Documento Giustificativo e Certificato di Conformità.

**NB:** i produttori vegetali con contemporanea presenza di colture con qualifica "biologico" e con qualifica "in conversione all'agricoltura biologica" devono garantire la tracciabilità, la rintracciabilità e la non promiscuità tra le produzioni di qualifica diversa, in fase di raccolta (separazione raccolta e compilazione scheda culturale), nell'eventuale stoccaggio ed in fase di conferimento, trasporto e vendita (separazione ed identificazione partite di prodotto, documentazione di accompagnamento e fiscale, compilazione scheda vendite).

**NB:** per i produttori vegetali con presenza di coltivazioni erbacee che hanno completato di recente i 24 mesi del periodo di conversione, con qualifica attribuita "biologico" sul Certificato di Conformità, si avvisa che la commercializzazione del prodotto "biologico" è consentita solo nei casi di semina e/o del trapianto dopo 24 mesi dalla data di inizio conversione a norma dell'art. 36 del Reg.CE 889/08.

## Il Comitato di Certificazione

Allegati alla presente:

1. Documento Giustificativo, Art. 6 del DM 18321/2012
2. Certificato di Conformità, Art. 7 del DM 18321/2012



### Suolo e Salute srl

#### Sede Legale e Amministrativa

Via P. Borsellino, 12/B - 61032 Fano (PU)  
Tel. +39 0721 860543  
email: [info@suoloesalute.it](mailto:info@suoloesalute.it)  
email: [info@pec.suoloesalute.it](mailto:info@pec.suoloesalute.it)

#### Direzione Generale

Via Galliera, 93 - 40121 Bologna (BO)  
Tel. +39 051 6751265  
email: [direzione@suoloesalute.it](mailto:direzione@suoloesalute.it)  
email: [direzione@pec.suoloesalute.it](mailto:direzione@pec.suoloesalute.it)

C.F.-P.IVA-  
Reg. Imprese PS 01497070415  
R.E.A. PS n° 146402  
Cap. Soc. Euro 100.000,00 i.v.

[SUOLOESALUTE.IT](http://SUOLOESALUTE.IT)

[@SUOLOESALUTE](https://www.facebook.com/SUOLOESALUTE)

[SUOLO E SALUTE SRL](https://www.linkedin.com/company/SUOLOESALUTE)

SOCIO FONDATORE

ASSOCERT.BIO

SOCIO

IFOAM  
EU GROUP  
MAKING EUROPE MORE ORGANIC

SOCIO

eccc

**RAPPORTO DI PROVA N° 110222 18**

**LUMACA - RE**  
*di Giorgio Vogric*

Tipo campione Alimenti e mangimi  
Data ricevimento campione 11/02/2022  
Data prelievo 10/02/2022 # Ora 9,00 #  
Campionatore A cura del cliente  
Confezione campione Contenitore sterile  
Temperatura in °C 3,9  
Ora ricevimento 09:00  
Data accettazione 11/02/2022

Campione Bava di lumaca/chiocciola concentrata sterile #  
Descrizione Campione produzione del 05/02/2022; q.tà 500kg #  
Etichetta/Lotto RO-015-2022 #

Indagine eseguita Metodo	Risultato	U.M	LQ	Limiti	Rif.	Incertezza	Data inizio Data fine
Ricerca Salmonella spp UNI EN ISO 6579-1:2020	<b>assente</b>	ass/pres in 25ml		assente/25ml	15		11/02/22 14/02/22
Conta microrganismi a 30°C UNI EN ISO 4833-1:2013	<b>&lt;0,91</b>	UFC/ml	1	≤ 1.000	15	[0;7,9]	11/02/22 14/02/22
Conta Escherichia coli beta glucuronidasi positiva UNI EN ISO 16649-2:2010	<b>&lt;0,91</b>	UFC/ml	1	≤ 10	15	[0,0;79,2]	11/02/22 12/02/22
Conta lieviti e muffe con aw > 0,95 ISO 21527-1:2008	<b>&lt;13</b>	UFC/ml	3	≤ 100	15	[0,15;20]	11/02/22 16/02/22
pH* APAT CNR IRSA 2060 Man 29/2003	<b>3,63</b>			[2,5 - 4,0]	15		11/02/22 21/02/22
Proteine (da calcolo)* (§) PT CHIM AL 2 Rev.0 2017	<b>0,26</b>	%		[0,2 - 0,3]	15		11/02/22 25/02/22
Densità* MIP 65 ed.1 rev.0 del 04/12/2017	<b>1,00</b>	g/ml		[0,95 - 1,05]	15		11/02/22 11/02/22
Sostanza secca a 103°C* MIP 60 ed. 1 rev.0 15/01/2016	<b>1,51</b>	%		≥ 1,5	15		11/02/22 11/02/22
Acido Glicolico* (§) M.I. 543 rev.0 del 01/01/2017	<b>2,1</b>	g/l		≥ 0,5	15		11/02/22 25/02/22
Allantoina* (§) M.I. 543 rev.0 del 01/01/2017	<b>0,6</b>	g/l		≥ 0,5	15		11/02/22 25/02/22
Collagene* (§) Method Robert E. Neuman, May 21, 1950	<b>0,14</b>	%					11/02/22 25/02/22

(\*) Prova non accreditata da ACCREDIA

(§) Prova affidata a Laboratorio esterno

(#) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

## SEGUE RAPPORTO DI PROVA N° 110222 18

### Note legislative

(15)=Manuale di autocontrollo aziendale

I risultati contenuti nel presente Rapporto si riferiscono esclusivamente al campione così come pervenuto in laboratorio

Il presente Rapporto di Prova non deve essere riprodotto, se non integralmente, senza l'approvazione scritta del laboratorio. E' fatto assoluto divieto di modificare anche parzialmente i dati contenuti.

Il laboratorio si assume la responsabilità di tutte le informazioni presentate nel Rapporto di prova ad esclusione di quelle fornite dal cliente. Il campionamento non è oggetto di accreditamento.

Qualora il campionamento non sia stato effettuato dal laboratorio i risultati si riferiscono al campione ricevuto dal cliente che si assume la responsabilità delle informazioni fornite. Se i dati comunicati dal cliente e relativi al campione influiscono sulla validità dei risultati il laboratorio declina la responsabilità dei dati ottenuti.

Qualora il campionamento sia stato eseguito dal laboratorio lo stesso si intende Accreditato solo se associato ad una prova accreditata da ACCREDIA.

**Conservazione del campione dopo le prove.** Il tempo di conservazione del residuo del campione, se non diversamente concordato, è di sette giorni dalla data di emissione, salvo diverse disposizioni di legge.

**Conservazione della documentazione relativa alle prove.** Le registrazioni tecniche delle prove effettuate sono conservate dal Laboratorio per 24 mesi, i Rapporti di Prova per 48 mesi. Al termine di tale periodo tutte le registrazioni saranno distrutte in maniera tale da proteggere la riservatezza dei dati del cliente e saranno smaltite secondo le leggi vigenti al momento dello smaltimento.

**Dichiarazione di conformità:** il Laboratorio fornisce dichiarazioni di conformità se previsti dalla normativa cogente o se richiesto espressamente dal cliente.

Se non diversamente indicato dalla normativa di riferimento, come ad esempio il D.lgs 31/2001 e ss.mm.ii., il laboratorio indicherà una dichiarazione di conformità, applicando la regola binaria con principio di precauzionalità (ILAC-G8 09:2019 par 4.2):

- "CONFORME" nel caso in cui il risultato d'analisi, considerando anche il limite di incertezza del laboratorio, rientri nei limiti indicati dalla norma (ad esempio il risultato della prova è 20 con incertezza [10;30], il limite di legge è <40, il risultato sarà quindi "CONFORME").

- "NON CONFORME" nel caso in cui il risultato d'analisi, considerando anche il limite di incertezza del laboratorio, non rientri nei limiti indicati dalla norma (ad esempio il risultato della prova è 20 con incertezza [10;30], il limite di legge è <25, il risultato sarà quindi "NON CONFORME").

L'accreditamento non significa in nessun modo che ACCREDIA accetti la responsabilità del risultato di prova o che dia l'approvazione a un campione di prova o a un prodotto.

**U.M.** = Unità di misura

**LQ** = Limite di rilevabilità per le prove microbiologiche, Limite di quantificazione per tutte le altre.

**Incertezza.** L'incertezza di misura è espressa con un livello di fiducia pari al 95% di probabilità con un fattore di copertura k=2 come limite di confidenza inteso come valore minimo e massimo; per le prove microbiologiche su alimenti e tamponi è stimata secondo ISO 19036 mentre per le prove microbiologiche su acque è stimata secondo ISO 29201 e si basa su un'incertezza standard moltiplicata per un fattore di copertura k=2

Fine Rapporto di prova

**Il Dir. Tecnico**  
Dott. G. Podimani

**LUMACA - RE**  
di Giorgio Vogric

